



Repertorio n. 37600

Raccolta n. 9632

VERBALE ASSEMBLEA DELLA
Cooperfidi Italia Società Cooperativa

portante modifica degli articoli
5-18-19-20-29 e 35 dello statuto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di maggio
18 maggio 2018

alle ore dieci e trenta, in Bologna, Via Alfredo Calzoni n. 1/3, negli uffici della Cooperfidi Italia; davanti a me Panzera Giovanni, notaio in Bologna iscritto al Collegio Notarile di Bologna;

è presente

- **Mauro Frangi**, nato a Como (CO) il 9 ottobre 1963, domiciliato a Bologna, Via Alfredo Calzoni n. 1/3,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- COOPERFIDI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bologna (BO), Via Alfredo Calzoni n. 1/3,
Codice Fiscale e Partita IVA 10732701007;

iscritta al Registro Imprese di Bologna:

- n. 10732701007 Sezione ordinaria (n. 483612 REA);

- iscrizione Albo Società Cooperative n. A202621

- iscrizione ex art 107 TUB n. 19549.5.

Il costituito, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita (in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocata per il giorno di ieri giovedì 17 maggio 2018 alle ore 9.00), in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea della Cooperativa per discutere e deliberare sugli argomenti di cui oltre e richiede me notaio di redigere il verbale in forma pubblica.

Ed io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il costituito Mauro Frangi, il quale dichiara l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare perchè:

1) regolarmente convocata mediante avviso:

- pubblicato nel sito internet della Cooperativa "Cooperfidiitalia.it" con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione ex art 2501 ter penultimo comma Cod Civ.;

- pubblicato sul quotidiano il Corriere della Sera il 18 aprile 2018;

2) per la presenza dei soci delegati nelle assemblee separate:

per l'area nord

- **Caterina Paschetta**, nata a Murello (CN) il 10 settembre 1956;
per l'Emilia Romagna

- **Valerio Maramotti**, nato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1972;
per l'area centro nord

- **Bruno Gargiani**, nato a Firenze il 27 settembre 1959;

per l'area centro sud

- **Paolo Aristide Aristipini**, nato a Cervaro (FR) il 28 luglio 1971;

2° UFFICIO DELLE
ENTRATE DI BOLOGNA
REGISTRATO IL
12/06/2018 N. 11488
RISCOSSI € 356,00
F.TO IL DIRETTORE

REG. IMPRESE DI
BOLOGNA
ISCRITTO IL
02/07/2018

per l'area sud

- **Daniele Di Dio**, nato a Cicciano (NA) il 16 aprile 1970;

3) per la presenza del Consiglio di Amministrazione in persona di:

- Mauro Frangi, qui costituito (Presidente);

- **Fausto Fontanesi** (Vice Presidente)

- **Riccardo Vannini**

- **Massimo Mota**

- **Giuseppe Tubertini**

- **Maria Grazia Gargiulo**

- **Francesco Abbà**

- **Franco Mognato**

(Consiglieri)

risulta assente giustificato l'altro consigliere Stefano Baratti, che comunque ha dichiarato di essere perfettamente edotti sugli argomenti di cui alla presente Assemblea;

4) per la presenza del Collegio Sindacale, in persona di:

- **Giovanni Bragaglia** (Presidente);

- **Gianfranco De Angelis**

- **Giampaolo Galletti**

(Sindaci effettivi);

come risulta dall'elenco delle presenze che, debitamente firmato dai presenti, si allega al presente verbale sub "A".

Dichiara ancora che:

- in relazione ai voti da esprimersi non ricorrono le fattispecie di sospensione del diritto di voto previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

- l'Assemblea è qui riunita per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

Ordine del giorno

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e delle relazioni allegate. Delibere conseguenti

2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente

3. Verbale di revisione degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 220/2002 effettuata da Lega Nazionale Cooperative e Mutue relative al bilancio d'esercizio 2016

parte straordinaria

1. Approvazione delle modifiche statutarie di cui agli articoli 5-18-19-20-29 e 35

Continua a dichiarare il Presidente che:

1) le Assemblee separate dei soci della Cooperativa, previste dall'art 2540 Cod Civ e dall'art 27 dello statuto, aventi come ordine del giorno lo stesso della presente assemblea con aggiunta di altro punto "elezione dei delegati e dei rispettivi supplenti", si sono regolarmente tenute prima dei tre giorni da oggi previsti dalla statuto e precisamente: per i soci con sede in Toscana-Umbria-Marche

- **Firenze** Via Fiume n. 7 CISFirenzeMeeting il 7 maggio 2018
per i soci con sede in Emilia Romagna

- **Bologna** Via Calzoni n. 1/3 Sala Palissandro Palazzo della Cooperazione l'8 maggio 2018
per i soci con sede in Lombardia-Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta
Friuli Venezia Giulia-Veneto-Trentino Alto Adige

- **Milano** Via F. Filzi n. 17 Confcooperative Lombardia il 9 maggio 2018
per i soci con sede in Lazio-Molise-Abbruzzo-Sardegna

- **Roma** Via Giuseppe Antonio Guattani n. 9 Legacoop Sala Basevi il 10 maggio 2018
per i soci con sede in Campania-Calabria-Sicilia-Puglia-Basilicata

- **Napoli** Piazza Monteoliveto n. 4 Sala Vasari Complesso Monumentale di S. Anna dei Lombardi l'11 maggio 2018

2) nelle Assemblee separate sono stati nominati i delegati per l'intervento alla presente Assemblea nelle persone dei suddetti signori;
3) si è appena chiusa la discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria,
A questo punto, il Presidente inizia la trattazione dell'argomento, illustrando all'Assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica degli articoli 5-18-19-20-29 e 35 dello statuto, motivi già noti ai soci e per essi ai delegati delle assemblee separate qui presenti.
Per tali ragioni, sono stati predisposti nuovi testi degli articoli da modificare e distribuiti a tutti i soci per l'esame preventivo, che pertanto ne sono a perfetta conoscenza.

parere del Collegio Sindacale

I Sindaci presenti, a nome dell'intero Collegio, esprimono parere favorevole alla proposta.

votazione

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti la proposta.
L'Assemblea, in persona dei delegati qui presenti, con voto palese espresso per alzata di mano, approva all'unanimità le modifiche statutarie proposte.

mandato

A questo punto, l'Assemblea conferisce mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della delibera. Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici.

Il nuovo statuto, aggiornato con le modifiche deliberate, si allega al presente atto sub "B".

Legge 24.11.2000 n. 340

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 24 novembre 2000 n. 340, copia autentica del presente atto verrà depositata per l'iscrizione al Registro Imprese di Bologna entro i termini di legge, avendo io notaio verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge.

Consenso trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196, la parte presta il consenso al trattamento dei dati personali per fini connessi al presente atto, alle conseguenti formalità ed ai fini fiscali.

Le spese del presente atto a carico della Cooperativa.

Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa del costituito.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta e da me completato a penna. Dell'atto, che consta di due fogli occupati per sette facciate fin qui, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore undici e cinque.

Allegato B al rep 37600 racc 9632

STATUTO DELLA SOCIETA'

Cooperfidi Italia

Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

Art 1 - Denominazione

1. E' costituita, con sede nel Comune di Bologna e sede secondaria nel comune di Roma, la Società cooperativa denominata Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (di seguito Cooperativa) e in forma abbreviata Cooperfidi Italia Soc Coop.

2. La Cooperativa è un Confidi ai sensi dell'art 13 della Legge 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Cooperativa potrà istituire ulteriori sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, comprese quelle sui Confidi costituiti sotto forma di Cooperativa, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società Cooperative.

Art 2 - Durata e adesioni

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (due-milanovanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

2. La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), alla Confcooperative (CCI) e alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue (LNCM).

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art 3 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese socie, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso.

2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, si prefigge lo scopo di svolgere in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le attività connesse e strumentali.

2. La Cooperativa potrà inoltre svolgere le attività previste dall'art. 112 commi 5 e dall'art. 112 comma 6 del TUB, queste ultime nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. L'attività connessa di consulenza e assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria potranno essere svolte anche nei confronti di imprese non associate se funzionali allo sviluppo dell'attività prevalente o dell'attività residuale svolta ai sensi dell'art. 112 comma 6 del TUB.

3. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia.

4. La Cooperativa può aderire ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'art. 13 commi 20 bis e seguenti della legge 326/2003, nonché ad enti che possano agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO III - Soci

Art 5 - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci:

a) le Società Cooperative e i loro consorzi operanti nei settori industriali, commerciali, turistici e di servizi che rispettino i limiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese;

b) le imprese sociali di cui al D.Lgs 112 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia la forma giuridica da esse assunta, che rispettino i limiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese;

c) gli enti privati e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore, in qualsiasi forma giuridica costituite, che svolgono attività economico-imprenditoriali, anche a carattere accessorio, di cui alla lettera d), purchè rispettino i limiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese;

d) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché le imprese artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;

e) altri soggetti individuati dalla normativa nazionale in materia Confidi.

Possono inoltre essere soci anche le imprese rientranti nei limiti di-

mensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

3. La richiesta di adesione può essere presentata dai suddetti soggetti purché non si trovino in situazione di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra procedura concorsuale.

Art 6 - Soci sovventori

1. Gli enti pubblici e privati o le imprese di maggiori dimensioni diversi da quelli previsti dal precedente art 5 che alla data di entrata in vigore della legge 326/2003 partecipavano al capitale del Confidi anche in veste di socio sovventore di cui all'art 4 della legge 59/92 possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2. Agli enti di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della legge 326/2003 partecipavano al capitale del Confidi in qualità di soci cooperatori si applicano le disposizioni sui soci sovventori.

Art 7 - Soci ex D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011

1. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed Enti pubblici e privati a partecipare al capitale sociale del Confidi purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.

2. I soci predetti non fruiscono delle attività sociali, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art 8 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) la denominazione dell'Ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome, nome e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112 del TULB e del relativo regolamento di attuazione; alla domanda dovranno essere allegati copia dello statuto vigente dichiarata conforme all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;

b) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al venti per cento del capitale sociale;

c) la dichiarazione di appartenere alle categorie di imprese previste

dal precedente art 5 comma 2;

d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al Titolo XI del presente statuto.

Art 9 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla con raccomandata con AR al soggetto interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione; in tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. Nel caso di delibera difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art 10 - Obblighi del socio

1. I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle partecipazioni sottoscritte secondo quanto stabilito ai sensi del precedente art 8;

- di una commissione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a comunicare la perdita del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria relativamente alla qualifica di piccola e media impresa.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; eventuali variazioni del domicilio hanno effetto trascorsi trenta giorni liberi dalla ricezione della variazione stessa.

Art 11 - Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione; l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

3. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione ovvero in caso di morte.

Art 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio per il quale è venuto meno l'interesse a partecipare alla Società a seguito dell'estinzione di tutti i finanziamenti direttamente erogati ovvero dei rapporti garantiti o con la perdita di validità o efficacia delle garanzie concesse. La dichiarazione di recesso deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e comunicarne gli esiti al socio. Al di fuori delle ipotesi di recesso previste dalla legge, il recesso stesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società. Il recesso non può essere parziale.

Art 14 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

2. L'esclusione deve essere preceduta ove possibile da diffida ad adempiere agli obblighi sociali entro trenta giorni liberi dalla comuni-

cazione della diffida stessa.

3. Contro la delibera di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al Titolo XI del presente statuto.

4. L'esclusione diventa operante dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di esclusione trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Il socio nei confronti del quale sia dichiarata l'esclusione dalla Cooperativa è tenuto ad estinguere entro 180 (centoottanta) giorni liberi dalla dichiarazione di esclusione dalla Cooperativa tutti gli impegni assunti nei confronti della Cooperativa stessa, nonché tutte le obbligazioni dalle quali discendono impegni assunti dalla Cooperativa nell'interesse del socio.

Art 15 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a limitare o differire, in tutto o in parte, il rimborso delle azioni al socio receduto per le cause diverse da quelle inderogabili previste dalla legge o escluso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità, di solvibilità della Cooperativa e in conformità alle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti.

Per il recesso dei sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi dalla Cooperativa si applicano le disposizioni di cui al successivo art 18 comma 3.

2. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che il socio ha maturato nei confronti della Società avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Art 16 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato nella misura e con le modalità di cui al precedente art 15.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro 6 mesi dalla data del decesso.

4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio dece-

duto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo accertamento dei requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15.

Art 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

3. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO IV - Strumenti finanziari

Art 18 - Titoli di debito e strumenti finanziari

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi di capitale, obbligazioni, titoli e strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni nonché ogni altra tipologia di strumenti finanziari previsti dalla normativa di vigilanza, anche di capitale, purché non attribuiscano al possessore la qualità di socio.

2. Nella delibera di emissione degli strumenti finanziari non partecipativi di capitale, che non attribuiscono al possessore la qualità di socio, nonché nel loro regolamento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione, devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi, il relativo valore nominale unitario e la classificazione all'interno del patrimonio netto della Cooperativa;

- le eventuali modalità di circolazione mediante emissione di titoli nominativi, salvo che la circolazione sia esclusa dalla delibera di emissione;

- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali afferenti gli strumenti finanziari non partecipativi di capitale prevedendo che concorrano, alla stregua del capitale ordinario dei soci, alla copertura delle perdite di ogni tipo e specie della Cooperativa e siano subordinati a tutti gli altri debiti di qualunque genere o specie in caso di insolvenza della Cooperativa;

- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali afferenti gli strumenti finanziari non partecipativi di capitale; in tema di rendimento, senza obbligo di riconoscimento del medesimo ai sottoscrittori degli stru-

menti dimodoché, in assenza di rendimento il possessore degli strumenti finanziari non potrà mettere in mora la Cooperativa e/o richiederne l'insolvenza e/o pretenderne il pagamento anche mediante azioni legali e/o esecutive; in tema di rimborso degli strumenti finanziari che sarà vietato per tutta la durata dell'ente, trattandosi di strumenti finanziari perpetui e irredimibili, potendosi effettuare esclusivamente al momento della liquidazione dell'Ente ed in tal caso gli strumenti finanziari non partecipativi di capitale saranno postergati nel ripagamento a tutti i debiti dell'ente e verranno rimborsati proporzionalmente all'ammontare conferito ed in concorrenza al capitale ordinario dei soci con il divieto di garanzie di alcun tipo o specie che ne incrementino il rango nel diritto al rimborso dell'ammontare conferito e/o nelle distribuzioni del rendimento;

3. Nella delibera di emissione degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito, nonché nel loro regolamento approvato con delibera del consiglio di amministrazione, devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi, il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione mediante emissione di titoli nominativi, salvo che la circolazione sia esclusa dalla delibera di emissione;

- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali relativi al rendimento formato da un saggio di interesse sull'emissione, nonché un diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Cooperativa, ovvero in base a diversi profili di subordinazione previsti dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di Vigilanza;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso dei titoli di debito;

- i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli di debito o degli strumenti finanziari.

4. La Cooperativa emittente, anche al di fuori o in deroga a quanto previsto nella delibera di emissione degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito, potrà procedere al rimborso degli strumenti finanziari di cui al precedente comma, ad esclusione comunque degli strumenti finanziari non partecipativi di capitale di cui al secondo comma del presente articolo, decorso il termine di 5 anni dalla loro data di sottoscrizione purché nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni previste nella normativa di vigilanza tempo per tempo vigente ed in particolare del Regolamento CRR.

5. Il rimborso dei relativi titoli di debito e/o strumenti finanziari avrà luogo in misura non superiore al valore nominale di sottoscrizione e comunque in conformità alla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

6. I possessori di strumenti finanziari emessi dalle Società partecipanti alla fusione che ha generato la Società mantengono gli stessi diritti patrimoniali che ad essi competevano prima della fusione, mentre non vengono riconosciuti ai medesimi diritti amministrativi nella

società risultante dalla fusione.

7. Le delibere di emissione sono portate a conoscenza dell'Assemblea a norma del successivo art. 24.

TITOLO V - Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dal capitale sociale variabile comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge e formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari ciascuna del valore non inferiore a Euro 250,00;

2) dalle azioni dei soci sovventori eventualmente destinate, laddove sussista un obbligo di legge al riguardo, alla costituzione di un Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ciascuna del valore di Euro 250,00;

3) dei contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici ai sensi del comma 33 dell'art. 13 della legge 326/2003;

4) dalle azioni dei soci ex DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011, ciascuna del valore di Euro 250,00;

5) dagli strumenti finanziari non partecipativi di capitale che non attribuiscono al possessore la qualifica di socio, perpetui ed irredimibili di cui all'art. 18 comma 2 del presente Statuto;

b) dagli apporti iscritti a patrimonio netto dei soci di cui all'art. 7 del presente statuto, anche ai sensi del precedente art. 18;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo partecipazioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 10 e 15;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o dalle delibere di emissione di titoli di debito e strumenti finanziari e/o prevista per legge.

6) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

7) Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

8) La Cooperativa può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

9) Ai sensi dell'art. 13 comma 14 del DL 30 settembre 2003 n. 269, il patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili non può essere inferiore a:

- Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione.

Art. 20 - Caratteristiche delle partecipazioni cooperative

1. Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di partecipazioni detenuto dal socio e purché il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

3. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere adottato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al Titolo XI del presente statuto.

4-bis. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, il credito relativo al rimborso delle partecipazioni sottoscritte dal socio potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione a compensazione di perdite subite su prestazioni a favore del socio stesso, anche nel caso questi si trovi in stato di liquidazione.

5. Relativamente ai soci diversi da quelli ordinari, la Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ex art 2346 comma 1 Cod Civ.

Art 21 - Perdite di esercizio

1. Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve della Cooperativa.

2. Se in conseguenza di perdite il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto dei limiti di Legge, il Consiglio di amministrazione e, nel caso di inerzia, il Collegio sindacale devono senza indugio sottoporre all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza della delibera o in caso di mancato aumento, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale devono chiedere all'Assemblea di deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

3. Se per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale questo viene ridotto al di sotto del limite di Legge, il Consiglio di amministrazione deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ridu-

zione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di Legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, all'Assemblea deve essere sottoposta una relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni del Collegio sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea perché i soci possano prenderne visione e ottenerne copia da inviare via posta elettronica all'indirizzo indicato.

Nell'Assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

5. Si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi dettate da Banca d'Italia.

Art 22 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarli in conformità alle norme di legge.

3. Le relazioni al bilancio di esercizio del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie e in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, mentre la nota integrativa documenta la condizione di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci.

4. L'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci sarà destinato come segue:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al precedente art 18;

c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 19.

5. E' comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, dividendi e di utili ai soci.

Le riserve in ogni caso non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento, ovvero nei casi di recesso ed esclusione del socio.

6. E' in ogni caso vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente.

7. La Cooperativa versa un contributo annuale al Fondo di garanzia interconsortile cui aderisce o, in mancanza, ai sensi dei commi 22 e 23 della Legge 326/2003.

Art 22-bis - Fondi rischi

1. Sono costituiti uno o più fondi rischi, anche a contabilità separata, per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione

ne potrà costituire nuovi fondi rischi oltre a quelli già esistenti e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti che ne hanno determinato l'erogazione per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

TITOLO VI - Organo assembleare

Art 23 - Assemblee

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse devono essere precedute dalle assemblee separate di cui all'art 2540 Cod Civ.

2. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di Legge e comunque a seguito delle assemblee separate, l'Assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

2-bis. Le Assemblee generali sono convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

2-ter. Le Assemblee generali possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa, mediante pubblicazione su

uno o più dei seguenti quotidiani: la "Repubblica", il "Corriere della Sera", il "Sole24Ore" in tutte le loro forme di pubblicazione.

5. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2406 Cod Civ.

Art 24 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il suo Presidente e uno o più Vice Presidenti e i componenti del Collegio sindacale;
- c) nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dallo statuto per i tre successivi esercizi e nomina la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento;
- d) nomina, su proposta motivata del Collegio sindacale, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- e) determina il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale nonché il corrispettivo spettante al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art 9 comma 3;
- h) approva i regolamenti interni che disciplinano le modalità di elezione degli organi sociali con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- j) riceve comunicazione delle emissioni di strumenti finanziari e titoli di debito poste in essere nel corso dell'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art 25 - L'assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art 26 - Votazioni

1. L'Assemblea si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate e dei soci sovventori di cui al precedente articolo 6; possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costi-

tuita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno della totalità dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

3. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno della totalità dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dei delegati intervenuti.

4. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci rappresentati dai delegati presenti.

Il voto è palese e si esercita peralzata di mano.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano presente alla seduta assembleare.

6. L'Assemblea nomina un Segretario fra i membri del Consiglio di Amministrazione diverso da quello chiamato a presiedere l'Assemblea.

7. Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei delegati presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni delle assemblee separate su ciascun punto all'ordine del giorno.

8. Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

Art 27 - Assemblee separate

1. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee separate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione con intervallo di almeno ventiquattro ore nonché l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale.

2. Le Assemblee separate si svolgeranno presso le Filiali della Società ovvero presso la sede principale e la sede secondaria della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare i soci all'Assemblea separata in ragione della maggiore vicinanza della sede legale di ciascun socio al luogo di svolgimento di ciascuna Assemblea separata ovvero in ragione dell'ascrivibilità del luogo di svolgimento di ciascuna Assemblea all'area di gestione organizzativa delle pratiche riferibili al singolo socio. Spetta al Consiglio di Amministrazione assegnare a determinati uffici della Società la qualifica di Filiale in ragione della distribuzione territoriale della compagine sociale.

3. Le Assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'una dall'altra, purché tutte almeno tre giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le Assemblee possono essere convocate anche dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2406 Cod Civ.

5. In prima convocazione, l'Assemblea separata è validamente costituita se siano presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino non meno della metà più uno della totalità dei voti.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto al voto nelle Assemblee separate i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

7. Ai soci ordinari persone fisiche è riconosciuto un voto ciascuno.

Ai soci ordinari persone giuridiche sono riconosciuti, in relazione al numero dei loro membri:

- un voto a ciascun socio per le Società unipersonali
- due voti alle Società composte da non più di otto soci
- tre voti alle Società composte da almeno nove soci

7-bis. Ai soci ex DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 è riconosciuto un voto ciascuno, fermo restando che le piccole e medie imprese socie devono disporre almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea.

8. Ai soci sovventori è riconosciuto un numero di voti pari a:

- 1 (uno) voto per i soci che hanno sottoscritto una percentuale del capitale inferiore al 10% (dieci per cento) del totale del capitale complessivamente sottoscritto dai soci sovventori;
- 3 (tre) voti per i soci che hanno sottoscritto una percentuale del capitale superiore o uguale al 10% (dieci per cento) del totale del capitale complessivamente sottoscritto dai soci sovventori ma inferiore al 25% (venticinque per cento) dello stesso;
- 5 (cinque) voti per i soci che hanno sottoscritto una percentuale del capitale superiore o uguale al 25% (venticinque per cento) del totale del capitale complessivamente sottoscritto dai soci sovventori.

9. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

10. Fermi restando i divieti di cui all'art 2372 Cod Civ, i soci aventi diritto di intervenire hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia membro del Collegio sindacale né membro del Consiglio di Amministrazione o dipendente della Cooperativa o da Società da essa controllate. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra

gli atti sociali. La delega non può essere rilasciata in bianco e deve contenere il nome del rappresentante. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

11. Le Assemblee separate sono presiedute da un membro del Consiglio di Amministrazione.

12. L'Assemblea elegge un segretario scelto fra i soci presenti, il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dal quale constino le delibere assembleari.

13. Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel predetto verbale.

14. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

15. Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci un delegato espressione dei voti dell'Assemblea attribuendo al delegato un mandato vincolante ad esprimere nell'Assemblea generale:

- un numero di voti favorevoli pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata hanno votato a favore;

- un numero di voti contrari pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata hanno votato contro;

- un numero di astensioni pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata si sono astenuti;

elegge altresì il delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'Assemblea.

Ogni delegato è vincolato ad esprimere il voto nell'Assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che lo ha eletto.

16. I soci che hanno partecipato all'Assemblea separata hanno facoltà di assistere all'Assemblea generale.

17. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee generali cui sono preordinate.

18. Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza qualora, stante quanto previsto dalla lettera a) del successivo comma 19, il Consiglio di Amministrazione preveda tale modalità di voto nel redigere la proposta di convocazione delle Assemblee separate di cui all'art. 33 comma 2 lett. b.

19. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è così regolato:

- a) nella convocazione è necessario che si precisi che il voto per corrispondenza è ammesso;

- b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci i cui voti siano stati ricevuti dal Presidente dell'Assemblea separata nei termini prescritti dalla convocazione;

- c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

- d) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.

Art 28 - Assemblee speciali dei soci sovventori e dei possessori degli strumenti finanziari

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto i soci sovventori sono costituiti in Assemblee speciali.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti Cod Civ in quanto compatibili con disposizioni del presente Statuto.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 10 a 17 del precedente art 27.

2. All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente art 18 ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt 2415 e seguenti Codice Civile.

Art 29 - Consigli territoriali

Finalità, composizione e competenze

1. Al fine di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa, di instaurare e coltivare rapporti organici tra gli organi sociali della Cooperativa e la collegialità dei soci, di stimolare un attivo interessamento ed una democratica partecipazione dei soci alla vita dell'impresa cooperativa, in particolare alla formazione dei suoi programmi preventivi di attività, di rendere i soci partecipi degli scopi mutualistici, nonché di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, sono istituiti i consigli territoriali che coadiuvano il Consiglio di Amministrazione a curare le relazioni con la base sociale e con le istituzioni territoriali.

2. I Consigli territoriali sono costituiti in ogni filiale in cui la Cooperativa svolge la propria attività su richiesta delle associazioni territoriali e sono composti dai rappresentanti degli ambiti territoriali che fanno capo alla filiale.

Art 30 - Funzionamento del Consiglio territoriale

1. Le modalità elettive, i compiti del Consiglio Territoriale, il numero dei suoi membri e in genere l'organizzazione del suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VII - Consiglio di Amministrazione

Art 31 - Composizione

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

2. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a

soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

3. I soci sovventori di cui all'art 6 nominano i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea prevista dall'art 28, purché il loro numero non sia superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

4. Fatta eccezione per il primo Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento elettorale di cui all'art 24 lettera c del presente statuto, il quale dispone altresì le modalità e le procedure con cui gli enti di cui al precedente art 6 designano i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sino alla nomina rimangono in carica in prorogatio i componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti con pienezza di poteri.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima prevista dallo statuto, l'Assemblea può aumentare, in qualunque momento il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

10. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione quale componente di diritto. Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del Comitato Esecutivo, può determinare gli obiettivi e i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Le modalità di convocazione del Comitato esecutivo, ove non determinate dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso. Alle riunioni del Comita-

to esecutivo assistono i componenti del Collegio sindacale.

10-bis. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che venga costituito un comitato crediti composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio determina i criteri, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati in materia di credito. Le modalità di convocazione del comitato crediti, ove non determinate dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite dal comitato stesso. Il Consiglio nomina tra i componenti del comitato crediti un coordinatore, che ha il compito di regolare il funzionamento delle riunioni, in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio.

11. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381 comma 4 e 2544 comma 1 Cod Civ, le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni non rimessi alla competenza dell'organo assembleare, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra Società.

12. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

13. L'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari incarichi, verrà determinato dall'Assemblea al momento della nomina o con apposita delibera.

Art 32 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax (rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax notificato alla Società) od altro idoneo mezzo non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano informati almeno due giorni prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del Collegio sindacale.

I componenti del Collegio sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché

vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può richiedere agli organi delegati di fornire in consiglio informazioni sulla gestione della Cooperativa.

5. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche col metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art 33 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redige la proposta di convocazione delle Assemblee separate;
- c) delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni, tenendo aggiornato il libro soci;
- d) indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;
- e) il Consiglio potrà istituire specifici Comitati, temporanei o permanenti, definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di lavoro col compito di provvedere all'approfondimento e all'istruttoria di specifici argomenti e di formulare allo stesso Consiglio proposte di delibera.
- f) adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative;
- g) può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti;
- h) approva, su proposta della direzione generale, i regolamenti aziendali interni, i mansionari e l'organigramma;
- i) delibera l'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art 18 del presente statuto;

l) in applicazione analogica dell'art. 2528 Cod Civ, delibera aumenti di capitale imputando al medesimo le sottoscrizioni di quote di soci cooperatori di nuova emissione proposte da coloro che sono già soci cooperatori in funzione del rischio di credito assunto.

3. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega.

Art 33 bis - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli; sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi; dà esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e alle decisioni dall'Amministratore Delegato, se nominato. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale.

In quanto capo del personale, formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti delibere. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Art 34 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle Assemblee delle Società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

2. La firma del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì ad eventuali amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni delegate loro. La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli componenti per determinati atti o stabilmente per categorie di atti. Il Consiglio di ammini-

strazione inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei per il compimento di determinati atti.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione sovrintende all'andamento della Cooperativa e presiede il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII - Collegio sindacale

Art 35 - Composizione

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

2. Fatta eccezione per i componenti del primo Collegio Sindacale, i componenti del collegio sindacale sono eletti dall'assemblea, che ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti.

3. I componenti del collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

5. I sindaci devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. I componenti del collegio sindacale non possono far parte di un Consiglio territoriale di cui all'art 30, né intrattenere con la società o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo e comunque sono soggetti alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 Cod Civ.

7. Il collegio sindacale è convocato dal suo presidente almeno una volta ogni 90 giorni.

8. L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax (rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax notificato alla società) o altro idoneo mezzo non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i sindaci siano informati almeno due giorni prima.

9. Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente e il segretario, dalla esatta identificazione delle

persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

10. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di componenti presenti.

Art 36 - Compensi

I componenti del collegio sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l'opera svolta che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art 37 - Competenze

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dei Regolamenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita i compiti e i poteri previsti dal combinato disposto degli articoli 52 e 110 del TULB.

2. Per l'espletamento dei propri compiti, il Collegio Sindacale ha il potere di svolgere accertamenti e verifiche, dirette e indirette, su tutti gli organi, le funzioni e le unità della Società, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interno.

Art 38 - Presidente

Il presidente del collegio sindacale presiede le riunioni del Collegio sindacale.

TITOLO IX - Revisione legale

Art 39 - Nomina

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del Cod Civ e del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

2. L'assemblea della cooperativa, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art 40 - Incarico

1. La società incaricata di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La società incaricata di effettuare la revisione legale dei conti può chiedere al consiglio di amministrazione documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

3. Il collegio sindacale e la società di revisione legale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei ri-

spettivi compiti.

TITOLO X - Scioglimento e liquidazione

Art 41 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art 2545-duodecies Codice Civile, l'Assemblea straordinaria decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- b) al Fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia.

TITOLO XI - Controversie

Art 42 - Clausola di conciliazione

1. Tutte le controversie rientranti nella competenza degli arbitri di cui all'articolo successivo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg del D.Lgs. 5/2003.

2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto.

3. Il tentativo di conciliazione è pregiudiziale all'inizio del procedimento arbitrale.

Art 43 - Clausola arbitrale

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali le controversie di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 5/2003 nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Rientrano pertanto nella competenza degli arbitri, a titolo esemplificativo:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, revisori legali, società di certificazione e membri del collegio sindacale o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le

categorie di soci anche non cooperatori nonché agli enti sostenitori.

3. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e di partecipazione quale ente sostenitore.

4. L'accettazione della nomina alla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di liquidatore, nonché l'accettazione dell'incarico di revisore legale dei conti e di società di certificazione è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola arbitrale e di conciliazione.

Art 44 - Arbitri e procedimento

1. Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00;

ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è in numero di tre.

2. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso della parte più diligente.

3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 D.Lgs n. 5/2003.

4. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829 comma 2 del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

5. Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga accettata da tutte le parti per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35 comma 2 D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una CTU o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

7. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Art 45 - Norme transitorie

1. In virtù del disposto dell'art 13 comma 52 della legge 326/2003, le quote dei soci ordinari sono del valore nominale di Euro 10,00 (dieci), Euro 1,00 (uno) ed Euro 0,01 (un centesimo) o loro multipli qualora esse siano:

a) assegnate al fine di coprire il resto a seguito della sua divisione per Euro 250,00 rispetto al quoziente espresso in numeri interi del valore

nominale della partecipazione di ciascun socio o consorziato anteriore alla fusione che ha generato la società;

b) in possesso di coloro che erano già soci o consorziati degli enti partecipanti a tale fusione alla data di entrata in vigore del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 326/2003 con una partecipazione non conforme al limite minimo della quota di partecipazione determinato dalla medesima legge.

2. I valori nominali di cui al comma precedente si applicano anche alle azioni dei soci sovventori presenti ai sensi dell'art 6 del presente statuto.

REGOLAMENTO

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Art 1 - Definizione del numero dei Consiglieri da eleggere

In attuazione dell'art 24 lettera c) dello Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci precedente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per i tre successivi esercizi e determina, all'interno dei limiti statutari, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere. Nel definire il numero complessivo dei consiglieri di amministrazione, l'assemblea deve specificare altresì il numero di consiglieri rispettivamente riservati agli enti di cui all'art 6 dello Statuto. La nomina dei rappresentanti dei soci sovventori, nella misura massima stabilita dallo Statuto e dalla Legge, sarà deliberata a maggioranza dei voti dall'assemblea dei soci sovventori esclusivamente convocata ai fini della nomina medesima da tenersi almeno 15 (quindici) giorni prima del termine previsto all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento, con le modalità disciplinate dallo Statuto in tema di assemblee per quanto compatibili. Il mancato svolgimento o la mancata delibera dell'assemblea di cui al presente comma equivale ad una esplicita rinuncia da parte dei soci sovventori alla rappresentatività in seno al Consiglio di amministrazione, non trovando pertanto applicazione il disposto di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

In tale circostanza trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 ultimo comma del presente Regolamento.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione resta riservata all'assemblea.

Art 2 - Commissione Elettorale

L'assemblea ordinaria dei soci precedente il rinnovo del consiglio di amministrazione per i tre successivi esercizi, contestualmente agli adempimenti di cui al precedente comma 1, provvede ad eleggere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentite le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce, la Commissione Elettorale composta da tre membri scelti tra persone diverse dai componenti le cariche sociali della cooperativa.

La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I componenti la Commissione Elettorale:

- a) debbono essere nelle condizioni di agire nella massima autonomia ed indipendenza nei confronti degli organi sociali della cooperativa e della sua struttura direzionale ed operativa;
- b) devono possedere le condizioni previste dall'art. 2382 Cod Civ attestata con apposita autodichiarazione;
- c) non possono candidarsi direttamente né sostenere alcuna candidatura.

La Commissione Elettorale si riunisce e delibera con le modalità previste per il Consiglio di amministrazione della cooperativa e resta in carica sino all'assemblea convocata per procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione. Qualora nel corso dell'esercizio delle attività vengano a mancare uno o più componenti della Commissione elettorale per qualsiasi causa, ivi inclusa la morte, l'incapacità anche temporanea e/o la perdita dei requisiti per l'assunzione dell'incarico, non si provvede alla sostituzione dei componenti e la Commissione prosegue con i componenti rimasti. Qualora a mancare sia il presidente, la presidenza della Commissione viene assunta dal componente anagraficamente più anziano in carica. Qualora la commissione non riesca a raggiungere un accordo entro il termine di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento ovvero tutti i componenti rassegnino le dimissioni dall'incarico ovvero a seguito delle dimissioni dei componenti della Commissione elettorale l'organo diventi monocratico, le attività previste agli articoli successivi del presente Regolamento sono poste in essere dal Consiglio di amministrazione uscente.

Art 3 - Diritto a candidarsi

Ogni socio ha il diritto di candidarsi a ricoprire la carica di amministratore avendone i requisiti. Entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di insediamento, la Commissione Elettorale provvede a portare a conoscenza dei soci le modalità di esercizio del diritto a candidarsi alla carica di consigliere. Si possono candidare alla carica di amministratore i rappresentanti degli Enti Soci in possesso dei requisiti statuari ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

Art 4 - Presentazione delle candidature

Qualsiasi candidatura dovrà pervenire alla Commissione Elettorale mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo a quello di insediamento della Commissione Elettorale. La presentazione della candidatura dovrà obbligatoriamente contenere, oltre a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale, le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza

za delle correlate responsabilità;

d) l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari a ricoprire la carica;

e) la comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La Commissione Elettorale accerta con propria delibera la regolarità formale e l'ammissibilità delle candidature presentate.

Art 5 - Definizione delle liste di candidati

La Commissione Elettorale provvede anche sulla base delle candidature ricevute e delle eventuali risultanze delle assemblee di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento alla formazione delle liste dei candidati da presentare all'assemblea per l'elezione del consiglio di amministrazione della cooperativa.

La formazione delle liste dei candidati dovrà avvenire facendo riferimento ai seguenti criteri, autonomamente verificati:

a) professionalità e onorabilità dei candidati;

b) capacità amministrativa dei candidati;

c) conoscenza della tipicità del rapporto mutualistico proprio della cooperativa;

d) esperienza acquisita nello specifico settore di attività della cooperativa;

e) rappresentatività dei diversi contesti territoriali in cui opera la cooperativa, con riguardo al numero dei soci e ai volumi di operatività registrati.

Le liste dei candidati dovranno essere composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Nella formulazione delle liste la commissione elettorale deve tener conto delle eventuali delibere assunte dall'assemblea di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento. In tale ambito rientra tra i poteri di autonomia della Commissione elettorale la modifica delle delibere assunte dalle assemblee qualora il numero di candidati espresso dalle stesse superi i vincoli di cui all'art. 31 comma 3 dello Statuto.

In tale circostanza, la Commissione elettorale provvede alla riduzione del numero dei candidati espressione dei soci di cui all'art. 6.

La Commissione Elettorale provvede entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo a quello di insediamento a portare a conoscenza dei soci le liste dei candidati a ricoprire la carica di amministratore anche attraverso la loro pubblicazione nel sito istituzionale della cooperativa nella rete Internet. Le liste dei candidati dovranno essere corredate da brevi curricula dei candidati da loro eventualmente redatti. Ciascun candidato potrà ottenere l'elenco dei soci legittimato ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Qualora non pervenisse alcuna candidatura o il numero delle candidature pervenute fosse insufficiente a formare una lista, la Commissione Elettorale provvederà a formare una lista elettorale.

Art 6 - Ulteriori liste di candidati

I soci che rappresentino almeno il 10 per cento dei voti esprimibili in

assemblea possono presentare una lista di candidati, espressione dei soci cooperatori, alternativa a quelle predisposte dalla Commissione Elettorale ai sensi del precedente art 5.

Tali liste, a pena di inammissibilità, dovranno:

a) essere presentate alla Commissione Elettorale entro 5 giorni lavorativi precedenti la data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata indetta per l'elezione del consiglio di amministrazione della cooperativa;

b) essere composta da un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere;

c) essere composte da candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art 4.

Nessun candidato può partecipare a più liste. La Commissione elettorale verifica la regolarità della presentazione delle ulteriori liste dei candidati pronunciandosi sulla loro ammissibilità.

Art 7 - Modalità di votazione

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base delle liste predisposte dalla Commissione Elettorale sulla base del precedente art 5 e di quelle dalla stessa dichiarate ammissibili sulla base del precedente art 6. Il Presidente e il Segretario delle assemblee separate dei soci cooperatori sono responsabili affinché le operazioni di voto si svolgano correttamente e nel rispetto dei dettami statutari, verificando altresì la regolarità delle procedure di voto ed il rispetto delle disposizioni legali, statutarie e regolamentari. L'elezione avverrà di norma mediante schede elettorali oppure, ricorrendo i presupposti previsti dallo statuto, mediante votazione palese per alzata di mano.

Il voto è espresso con riferimento all'intera lista di candidati e ciascun socio può votare una sola lista di candidati. In caso di votazione mediante schede elettorali, il Presidente dell'assemblea separata sovrintende allo scrutinio predisponendo un'idonea organizzazione.

In caso di votazione palese per alzata di mano, il Presidente dell'assemblea provvede al computo unicamente dei voti risultati minoritari e quelli degli eventuali astenuti e, per differenza, al computo dei voti risultati maggioritari. L'assemblea generale procede alla elezione in qualità di consigliere di amministrazione dei candidati della lista che ha raccolto il maggior numero di voti.

REGOLAMENTO

per il funzionamento dei Consigli Territoriali

Art 1 - Finalità

Il Consiglio Territoriale è lo strumento organizzativo di base per la partecipazione dei soci alla vita e all'attività della cooperativa con funzioni di collegamento tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione e per il raccordo funzionale tra le associazioni cooperative e più in generale tra il territorio di riferimento ed il Consiglio di Amministrazione.

I Consigli Territoriali, organizzati come previsto all'art. 29 comma 2 dello Statuto, assolvono un ruolo sia propositivo che consultivo.

Art 2 - Compiti e funzioni

Il Consiglio Territoriale opera nel quadro delle competenze ad esso attribuite dallo statuto e dal presente Regolamento.

Il Consiglio Territoriale svolge la sua azione nelle regioni di sua competenza con le seguenti finalità:

- a) contribuire ad individuare e realizzare gli obiettivi economici e sociali della cooperativa;
- b) consolidare tra i soci il vincolo associativo e promuovere, nelle regioni di sua competenza, ogni iniziativa utile per favorire la partecipazione;
- c) stimolare l'adesione di nuovi soci, divulgare i principi, le finalità e le politiche della cooperazione;
- d) cogliere ed evidenziare le esigenze delle piccole e medie imprese e tradurle in indicazioni e proposte per il consiglio di amministrazione;
- e) prospettare al consiglio di amministrazione le questioni connesse allo sviluppo e al potenziamento della cooperativa nelle regioni;
- f) contribuire in sede di convocazione e di svolgimento delle assemblee ad un'ampia partecipazione dei soci alla vita della cooperativa;
- g) promuovere e consolidare i rapporti fra la cooperativa e le Regioni, gli enti locali, le CCIAA e gli altri Enti pubblici o privati potenzialmente interessati all'attività della cooperativa.

Art 3 - Il Consiglio

Ogni Consiglio Territoriale viene nominato dal CdA, sentite le associazioni cooperative di riferimento dei territori regionali ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri.









Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Il Consiglio territoriale elegge a scrutinio palese tra i propri membri il Presidente. Le attività di cui al presente articolo e al precedente sono svolte a titolo non oneroso e senza alcun aggravio di costo sul bilancio della Cooperativa.


FIRMATO: MAURO FRANGI, GIOVANNI PANZERA NOTAIO








Certifico io dottor Giovanni Panzera notaio in Bologna che la presente copia, rilasciata ai sensi di legge, è conforme all'originale conservato nella raccolta dei miei atti. Bologna

Cooperfidi Italia Soc Coop
presenze Assemblée del 18 maggio 2018

ALLEGATO 19
 REP. N 37600
 RACC. M 9632

Consiglio di Amministrazione	carica	firma
Mauro Frangi	Presidente	
Fausto Fontanesi	Vice Presidente	
Massimo Motta KOTA	Consigliere	
Giuseppe Tubertini	Consigliere	
Riccardo Vannini	Consigliere	
Stefano Baratti	Consigliere	ASSENTE
Maria Grazia Gargiulo	Consigliere	
Francesco Abbà	Consigliere	
Franco Mognato	Consigliere	



Collegio Sindacale	carica	firma
Giovanni Bragaglia	Presidente	
Gianfranco De Angelis	Sindaco	
Giampaolo Galletti	Sindaco	
Delegati assemblee separate	area	firma
Caterina Paschietta	Nord	
Valerio Marmotti MARMOTTI	Emilia Romagna	
Bruno Gargiani	centro nord	
Paolo Aristide Aristipini	centro sud	
Daniele Di Dio	sud	